



COMUNE DI PALMI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
CITTA' DI PALMI

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 10 maggio 2021
e modificato con Deliberazione di C.C. n. 98 del 30 dicembre 2021**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Richiesta di Autorizzazioni

Articolo 6 - Istruttoria e rilascio Autorizzazione

Articolo 7 - Anticipata rimozione

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

Articolo 9 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 11 - Presupposto del canone.....

Articolo 12 - Soggetto passivo

Articolo 13 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 14 - Definizione di insegna d’esercizio

Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 16 - Dichiarazione

Articolo 17 – Pagamento del canone

Articolo 18 - Rimborsi e compensazione

Articolo 19 - Accertamento

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 21 – Mezzi pubblicitari vari

Articolo 22 - Riduzioni

Articolo 23 - Esenzioni.....

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 30 - Riduzione del diritto

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

Articolo 32 - Pagamento del diritto

Articolo 33 – Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....

Articolo 34 - Disposizioni generali

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

Articolo 37 - Occupazioni abusive

Articolo 38 - Domanda di occupazione

Articolo 39 - Istruttoria domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	
Articolo 40 - Obblighi del concessionario	
Articolo 41 - Durata dell'occupazione	
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione	
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 47 - Classificazione delle strade	
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 50 - Passi carrabili	
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	
Articolo 52 - Soggetto passivo	
Articolo 53 - Agevolazioni	
Articolo 54 - Esenzioni	
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 58 - Rimborsi	
Articolo 59 - Sanzioni	
Articolo 60 – Attività di recupero.....	

CAPO IV BIS – DEHORS E GAZEBO

Articolo 60/A – Oggetto, definizioni e tipologie	
Articolo 60/B – Durata dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors	
Articolo 60/C Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico con dehors	
Articolo 60/D – Procedimento per l'autorizzazione di dehors semplici	
Articolo 60/E – Adempimenti successivi al rilascio dell'Autorizzazione	
Articolo 60/F – Sgombero dell'area per ragioni di pubblica utilità	
Articolo 60/G – Manutenzione dei dehors	
Articolo 60/H – Attività	
Articolo 60/I – Disposizioni transitorie	

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 - Disposizioni generali	
Articolo 62 - Funzionario Responsabile	
Articolo 63 - Domanda di occupazione	
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 65 - Classificazione delle strade	
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 67 - Occupazioni abusive	
Articolo 68 - Soggetto passivo	
Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 71 - Rimborsi
Articolo 72 - Sanzioni
Articolo 73 - Attività di recupero

CAPO VI - NORME DI CHIUSURA E INVIO.....

Articolo 74 - Abrogazioni.....
Articolo 75 - Norma di rinvio.....

ALLEGATO 1.....

Tavola Classificazione stradale.....

ALLEGATO 2.....

Abaco elementi e materiali.....

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il canone ricognitorio e non ricognitorio non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi del Regolamento provvisorio approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18/21 e fatta eccezione per le disposizioni regolamentari riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - b) Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità

dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

d) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

e) Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

f) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

g) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

h) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia

per luce diretta che per luce indiretta.

i) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

3. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli sopra indicati sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

4. Per la tipologia di impianti di cui alle lettere A e G sono autorizzabili 300 mq, oltre 400 mq destinati alle pubbliche affissioni. Resta sempre salva la facoltà dell'Ente di incrementare il servizio destinato alle pubbliche affissioni destinato sia a messaggi istituzionali che commerciale per conto terzi.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale e sul sito internet dell'Ente.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'articolo 53 del relativo regolamento di attuazione (articolo 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve, altresì, essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalla normativa vigente.

6. In caso di installazione dei mezzi pubblicitari permanenti la domanda deve essere redatta su apposito modello telematico da inviare attraverso il sistema di cooperazione applicativa del Suap Regionale (Portale Calabria SUAP, ovvero altro Portale telematico in uso all'Ente), si configura di fatto come una pratica SUAP, corredato dei seguenti allegati:

a) una autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) bozzetto completo di relazione tecnica descrittiva indicante caratteristiche tecniche dell'impianto, dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario;

c) documentazione fotografica relativa alla porzione dell'area interessata dall'installazione del mezzo

pubblicitario;

d) planimetria in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dell'oggetto dell'intervento;

e) prospetto e sezioni quotate in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato dall'installazione del mezzo pubblicitario;

f) nulla osta (eventuale) del proprietario dell'area oggetto dell'intestazione.

7. In tutti i casi diversi da quello previsto dal precedente comma 5, la domanda di autorizzazione redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli dell'eventuale soggetto solidamente obbligato, il contenuto del messaggio pubblicitario, l'ubicazione e la determinazione della sua superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, l'esatto periodo di svolgimento. Alla domanda devono essere allegati un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato, una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo, il nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e se il posizionamento previsto è fuori dal centro abitato.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a dieci (10) giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

9. Quanto disposto nei precedenti commi ha valore anche per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

10. Alla domanda va allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria pari a:

- €. 25,00 per insegne di esercizio;
- €. 50,00 per impianto di misura inferiore a mq. 2;
- €. 100,00 per impianto di misura pari o superiore a mq. 2 e sino a mq. 6;
- €. 150,00 per impianto di misura superiore a mq. 6.

11. Non è possibile presentare più domande relative ad impianti di cui alle lettere A e G dell'art. 4 a istanza inferiore di 30 giorni l'una dall'altra.

Articolo 6 – Istruttoria e rilascio autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la dichiarazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla:

- alla Polizia locale competente in merito alla viabilità salvo ulteriori profili connessi alla PL;
- all'Area Urbanistica competente in merito alla localizzazione dell'impianto, alla sua compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti, nonché al profilo edilizio, salvo ulteriori profili connessi all'Urbanistica (salvo che per il centro storico, per le semplici insegne, anche luminose, e/o vetrofanie e/o monitor all'interno delle vetrine non si procede alla richiesta del parere all'Area Urbanistica);
- se del caso, agli altri uffici dell'Amministrazione o altri enti competenti per acquisizione dei pareri di loro competenza (ad esempio Ufficio Tecnico, Demanio ecc. ...).

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio esposizione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa (comunque non superiore ad anni 3). Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria.
10. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
11. Qualora per il medesimo sito siano presentate più domande si procederà secondo l'anzianità della richiesta (vale la data e l'orario del protocollo se la richiesta è presentata a mano; vale la data e l'orario di trasmissione se la richiesta è trasmessa con modalità telematica certificata). Le richieste regolarmente presentate alla data del 31 dicembre 2020 e ancora in fase istruttoria potranno essere evase con priorità, fatta salva l'accertata compatibilità con il presente Regolamento.
12. I titolari di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari permanenti (ad esclusione delle insegne di esercizio), qualora gli stessi non risultino installati al 1 marzo 2021, prima di procedere all'installazione, dovranno richiedere la conformazione del titolo abilitativo entro giorni 120 dalla entrata in vigore del presente Regolamento. In mancanza di istanza di conformazione l'autorizzazione si intende revocata.
13. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al presente Regolamento relative alla Decadenza o estinzione dell'autorizzazione, Obblighi del concessionario, Titolarità della concessione o

autorizzazione, Modifica, sospensione, revoca o rinnovo della concessione o autorizzazione di cui al Capo IV.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre-ché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con

arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base di quanto stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe, ovvero, in mancanza, sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade: l'intero territorio comunale ai fini di quanto disposto dal presente Capo è considerato quale Zona 1;

b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca, luminosa e con messaggio variabile;

c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere indirizzata al Comune di Palmi - Ufficio Pubblicità e Affissioni. La dichiarazione, preferibilmente, deve essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente di tesoreria del Comune di Palmi, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili ai sensi della vigente normativa.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.200,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 19 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura maggiorata di 1,5 punti rispetto al tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 25 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in

cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali. In ogni caso è previsto l'importo minimo pari ad €. 50,00.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 30 punti percentuali.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità relativa a festeggiamenti ed a spettacoli viaggianti.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.
4. Gli annunci funebri sono soggetti ad un onere forfettario pari ad €. 20,00/annuncio.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro

quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti limitatamente a quella riferita alla stessa società o associazione sportiva;

j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

k) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché l'attività pubblicizzata sia completamente gratuita e nulla sia previsto a carico dell'utente nemmeno a titolo di rimborso spese;

l) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali purché l'attività pubblicizzata sia completamente gratuita e nulla sia previsto a carico dell'utente nemmeno a titolo di rimborso spese;

m) per la pubblicità relativa a festeggiamenti religiosi;

n) le insegne di esercizio nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 1 del presente Regolamento.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 400 metri quadrati; di questi il 50 % è destinato ad affissioni istituzionali e il 50 % ad affissioni commerciali.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Palmi costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centoventi giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 20 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827,

della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) gli annunci funebri.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera e), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor o dell'impresa funebre.
3. È previsto, in ogni caso il pagamento minimo pari ad €. 20,00.

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Palmi e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il

parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

g) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza senza scopo di lucro.

Articolo 32 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio sul conto corrente di tesoreria del Comune di Palmi, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili ai sensi della vigente normativa.

2. È previsto, in ogni caso il pagamento minimo pari ad €. 20,00.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o al Funzionario Capo dell'Area competente.

4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative (ad esempio con ricorrenza settimanale), di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

3. Le occupazioni di suolo pubblico legate a somministrazione di alimenti e bevande e similari (dehors, tavoli, ecc. ...) non possono superare i 100 mq per singola attività e, comunque, nel loro complesso, devono essere tali da lasciare alla libera fruizione almeno il 25% dell'area pubblica interessata dall'occupazione stessa.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale, ovvero le altre Forze dell'ordine, o ancora, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio SUAP competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, ovvero tramite il portale telematico in uso all'Ente se connessa ad attività produttiva, deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le

generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

g) qualora l'occupazione sia strumentale ad attività edilizia, va allegato il titolo abilitativo, ovvero attestazione, ai sensi del DPR n. 445/00, che l'attività rientra nei casi di edilizia libera;

h) qualora si tratti di occupazioni permanenti e temporanee (superiori a giorni 15), va allegato la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria pari ad €. 20,00.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. È di competenza dell'Ufficio SUAP il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione previa istruttoria che può coinvolgere la Polizia locale, nonché le Aree Urbanistica e Tecnica per quanto di competenza.

2. In caso di occupazioni che prevedano il fissaggio al suolo è sempre necessario il parere dell'Area Urbanistica.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

c) in caso di occupazione permanente, ovvero di occupazione che comporta l'installazione di opere con fissaggio al suolo (gazebo, dehors, ponteggi ecc.) va prodotta polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni al patrimonio comunale secondo il seguente prospetto:

garanzia di €. 1.000,00 sino ad occupazioni di mq 40, con aumento di €. 1.000,00 per occupazioni di ulteriori mq 20 e così via (con arrotondamento al multiplo più vicino: es. per mq 49 la polizza deve essere per €. 1.000,00, per mq 51 la polizza deve essere di €. 2.000,00 – per mq 69 la polizza deve garantire €. 2.000,00, per mq 71 la polizza deve garantire €. 3.000,00);

d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;

e) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

f) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo (ivi compresa eventuale morosità del cedente) ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione;

d) la scadenza della polizza fideiussoria e/o il suo mancato rinnovo prima della scadenza del termine dell'o.s.p..

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa; la decadenza non si concretizza sino al completo sgombero del suolo pubblico da opere e/o altri ingombri connessi all'occupazione;

d) la sopravvenienza di una causa ostativa ove prevista dalla legge.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione di-sperte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, salvo che la modifica, la sospensione o la revoca dipendano da fatti o atti imputabili al concessionario stesso.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo, fatta salva la possibilità che l'Ente disponga procedersi con un Bando ad evidenza pubblica senza che il concessionario possa vantare diritti e/o rimborsi a nessun titolo (addizioni, migliorie, avviamento ecc.....).
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il rinnovo non opera per le occupazioni autorizzate in seguito a bandi ad evidenza pubblica; in questo caso sarà necessaria una nuova procedura aperta.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come da Tavola allegata al presente

Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa piena. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- dalle ore 7 alle ore 20;
- dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 35 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che

occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di €. 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 50 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
5. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "sin-gola"

con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;

b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;

- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30 per cento;

b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

- b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, ovvero in forma libera (purché l'istanza contenga tutti i riferimenti necessari) entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva della citata richiesta comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 54 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti; ovvero quelle finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali di associazioni di volontariato salvo che queste non agiscano con scopo di lucro;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 3 ore, salvo che non si tratti di occupazioni di suolo destinate alla vendita o ad esposizione commerciale e, comunque, nel rispetto del Regolamento di Polizia urbana;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- s) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- t) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive senza scopo di lucro;
- u) per le occupazioni connesse all'attività hobbistica organizzate dal Comune, salvo che effettuate in occasioni di fiere legate alle festività religiose o civili;
- v) le occupazioni di colonnine di ricariche elettriche per veicoli qualora l'energia provenga esclusivamente da fonti rinnovabili.

Si precisa che l'esenzione dal canone non esclude la necessità del titolo autorizzativo previa istanza in carta semplice nei tempi e modi previsti dal presente regolamento.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità sul conto corrente di tesoreria del Comune di Palmi, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili ai sensi della vigente normativa.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione,

contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata anche con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 59 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 ovvero nelle altre forme previste dalla vigente normativa.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

CAPO IV – DEHORS

Articolo 60/A – Oggetto, definizioni e tipologie

1. Il presente Capo, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettato ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di potenziarne la qualità con adeguati spazi per la somministrazione.

2. Il dehor, di norma, fatte salve le caratteristiche sopra indicate, può essere:

- aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
- delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
- coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 4: n.b. qualora la chiusura comporti un aumento volumetrico il procedimento dovrà seguire in ogni sua parte il disposto di cui al DPR n. 380/2001;
- strutture innovative: ossia soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, materiali e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale.

3. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento i dehors vengono distinti in due tipologie:

1) dehors semplici: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e con delimitazioni fisiche fisse leggere (fioriere ecc. ...), eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;

2) dehors complessi: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito anche per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture preferibilmente in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa),

pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

4. I materiali per la realizzazione dei dehors complessi, conformi alle norme di sicurezza, sono sottoposti al parere vincolante dell'Area Urbanistica e devono sempre garantire il decoro e la compatibilità con l'ambiente circostante come da Abaco allegato.

Articolo 60/B – Durata dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con dehors

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere dal S.U.A.P. del Comune preventiva autorizzazione.

2. Ai sensi del disposto di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248, art.3 lett. f) bis, che si conforma all'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi nonché al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare nr.3603/C del 28 settembre 2006, sono ammessi ad occupare il suolo pubblico mediante dehors amovibili anche gli esercizi di vicinato ed i laboratori artigianali solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

3. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore agli anni cinque (rinnovabili ove permangano le condizioni);

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, solitamente concesse nella stagione estiva.

4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

5. Oltre ai dehors si presumono, per loro natura, occupazioni permanenti ai sensi del comma 3 lett.

a) del presente articolo, concedibili per periodi non inferiori all'anno e fino ad anni cinque rinnovabili, i chioschi, edicole.

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, che disciplina la collocazione specifica dei dehors annessi ad attività commerciali già autorizzate, e per l'aspetto tariffario, ci si riporta allo specifico regolamento C.U.P. ad oggi vigente.

7. Ove la collocazione dei dehors dovesse ricadere su aree o porzioni di aree date dall'Ente in concessione alla P.P.M. S.p.A. per l'esercizio dei parcheggi a pagamento, il pagamento di tali aree o delle porzioni interessate dovrà essere regolarizzato con detta società, che dovrà rapportarsi alle tariffe CUP e non a quelle della sosta, fermo restando la titolarità del procedimento autorizzatorio che rimane in capo al Comune.

Articolo 60/C Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico con dehors

1. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio. L'area occupata mediante dehors include le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture. Ove i dehors dovessero discostarsi dall'esercizio, si dovrà produrre quanto indicato nell'art. 4 comma 1 lett. d).
2. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili.
3. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio. In ogni caso l'installazione delle insegne deve essere regolarmente autorizzata ai sensi del vigente Regolamento C.U.P..
4. Non è consentito installare dehors o parti di essi a contatto di un edificio se non previo assenso scritto del proprietario dell'immobile e se essi contrastino con le norme del codice civile o ledano i diritti di terzi.
5. La realizzazione dei dehors sulle aree pubbliche o di pubblico passaggio è soggetta alle prescrizioni previste dal Codice della strada e del Regolamento di attuazione che saranno oggetto di espresso parere di conformità da parte della Polizia locale

Articolo 60/D – Procedimento per l'autorizzazione di "DEHORS" SEMPLICI

11. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1 comma 4 n.2), il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo al S.U.A.P., tramite il portale telematico CalabriaSuap, allegando la seguente documentazione:
 - a) progetto, redatto da tecnico abilitato alla libera professione, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada. Devono prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc. Qualora il progetto dovesse riguardare la sola posa di tavolini, sedie ed ombrelloni, può essere ritenuta sufficiente la produzione di planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata, nonché l'asseverazione circa il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada;
 - b) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
 - c) progetto dell'eventuale impianto elettrico e di illuminazione sottoscritto da tecnico abilitato;
 - d) nulla osta del proprietario dell'edificio (se diverso dal richiedente) e, eventualmente, dei confinanti qualora la struttura venga posta a contatto di altri edifici privati;
2. Nell'istanza dovrà essere specificato se l'occupazione che si richiede è temporanea o permanente.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, mediante presentazione di una formale istanza in bollo contenente la dichiarazione del titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato. A tale istanza devono essere rinnovati i nulla osta di cui al precedente comma 1, lett. d), nonché la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei tributi dovuti

per il precedente periodo di occupazione.

4. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti per precedenti occupazioni, costituisce motivo di diniego per il rilascio dell'autorizzazione o del rinnovo.

5. La nuova autorizzazione o il rinnovo potranno altresì essere negate qualora, nel corso di precedenti occupazioni, le attività svolte nel dehors siano state causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle Autorità competenti.

6. L'istruttoria è curata dal S.U.A.P., che provvede ad acquisire i pareri obbligatori della Polizia Locale e dell'Area Urbanistica e di eventuali altri Uffici per quanto di rispettiva competenza. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo quanto previsto al successivo comma 7, salvo richieste di integrazioni

7. Ai sensi dell'art. 2 legge 241/1990 il procedimento amministrativo dovrà concludersi, nel tempo indicato al comma precedente, con l'adozione di un provvedimento espresso; ove vi sia ritardo derivante dall'acquisizione dei pareri tecnici il termine del procedimento potrà protrarsi fino ad un massimo di giorni 90.

8. Qualora l'Area Urbanistica, acquisita la richiesta di parere da parte del SUAP ravvisi la natura di dehors complesso l'istruttoria richiederà l'integrazione della documentazione prevista per tale procedimento.

9. La realizzazione di dehors aventi caratteristiche difformi rispetto a quanto autorizzato e/o prescritto comporta l'immediata decadenza dal titolo e l'obbligo di sgombero dell'area occupata.

Articolo 60/E – Adempimenti successivi al rilascio dell'Autorizzazione

1. Fatta salva la disciplina urbanistico-edilizia per le opere di cui all'art.4-bis, per i dehors semplici, successivamente al rilascio dell'autorizzazione ed all'installazione del manufatto il titolare deve presentare al S.U.A.P. la seguente documentazione:

- a. fotografie della struttura installata;
- b. relazione attestante l'ultimazione dei lavori a firma di tecnico abilitato.
- c. la polizza di cui all'art. 40, comma 1 lettera c del Regolamento CUP.

2. La mancata presentazione di quanto sopra entro i 60 gg. dall'ultimazione dei lavori comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Il SUAP provvederà alla trasmissione del titolo autorizzativo alla Polizia locale deputata al controllo del territorio, nonché competente in materia di polizia annonaria, all'Area Urbanistica ed all'Ufficio Tributi per quanto di competenza.

Articolo 60/F – Sgombero dell'area per ragioni di pubblica utilità

1. Ogni qualvolta nello spazio ove sono installati i dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi, interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, manifestazioni pubbliche e/o situazioni di pubblico interesse, il titolare dell'autorizzazione deve rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono i dehors. In tal caso il Comune o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare

dell'autorizzazione, 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Articolo 60/G – Manutenzione dei DEHORS

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni né comunicazioni.
3. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e dalle strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dal titolare dell'autorizzazione.
4. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca della stessa, il titolare deve rimuovere entro 7 giorni dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors e ripristinare lo stato dei luoghi originario.

Articolo 60/H - Attività

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, urbanistica, edilizia, nonché di quella relativa all'occupazione del suolo pubblico e in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività, né apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
3. Per quanto attiene alla propagazione di musica ed alle attività di pubblico spettacolo o trattenimento all'interno dei dehors, ci si riporta alle vigenti normative ed ordinanze.

Articolo 60/I – Disposizioni transitorie

1. Le installazioni ad oggi presenti sul territorio e conformi al titolo autorizzativo originario in corso di validità rimarranno valide sino alla scadenza naturale dello stesso titolo (fatta salva la violazione di norme di legge). In ogni caso, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, dovrà essere verificata la conformità al presente atto regolamentare.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capo si rinvia a quanto comunque previsto nel corpo del Regolamento ed alle normative di rango primario e secondario vigenti.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 62 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi o ad altro Capo Area competente.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per il Commercio su aree pubbliche (Approvato con del. C.P. n. 77 del 14/05/2007) salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Sono consentite tipologie di occupazioni settimanali - per periodi non superiori ad un anno - al di fuori delle aree mercatali e previo parere della Polizia locale per quanto di competenza.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019. E' fatta salva la possibilità di procedere ad adeguamenti della tariffa annualmente anche procedendo all'applicazione dei correttivi di cui al comma 843 della citata legge.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata, in base a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - b) durata dell'occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone

annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. La tariffa giornaliera per le occupazioni entro le nove ore andrà suddivisa per 24 e poi moltiplicata per le ore di occupazione, mentre oltre le 9 ore la tariffa sarà dovuta per l'intero. Nel rispetto dell'art. 1 comma 843 della L. n. 160/2019 si applica l'aumento della tariffa nella misura non superiore al 25%. L'Ente si riserva la possibilità di esternalizzare il servizio di riscossione al fine di garantire il migliore espletamento dello stesso con particolare riferimento al fenomeno dei cosiddetti "spuntisti" e/o alle fiere.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione fino al 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 400,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato, in ogni caso, entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

Articolo 72 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 35% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 73 - Attività di recupero

1. Non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

CAPO VI – NORME DI CHIUSURA E RINVIO

Art. 74 – Abrogazioni

1. Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente documento deve intendersi implicitamente abrogata dalla data di entrata in vigore del presente atto.

2. Dalla data di entrata in vigore del Capo IV BIS si abroga il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE E DELLA GESTIONE DI DEHORS NEI LOCALI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE approvato con Deliberazione del C.C. n. 76/2012.

Art. 75 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento dovranno applicarsi le previsioni legislative o regolamentari vigenti.



ZONA 1

ZONA 2



COMUNE DI PALMI

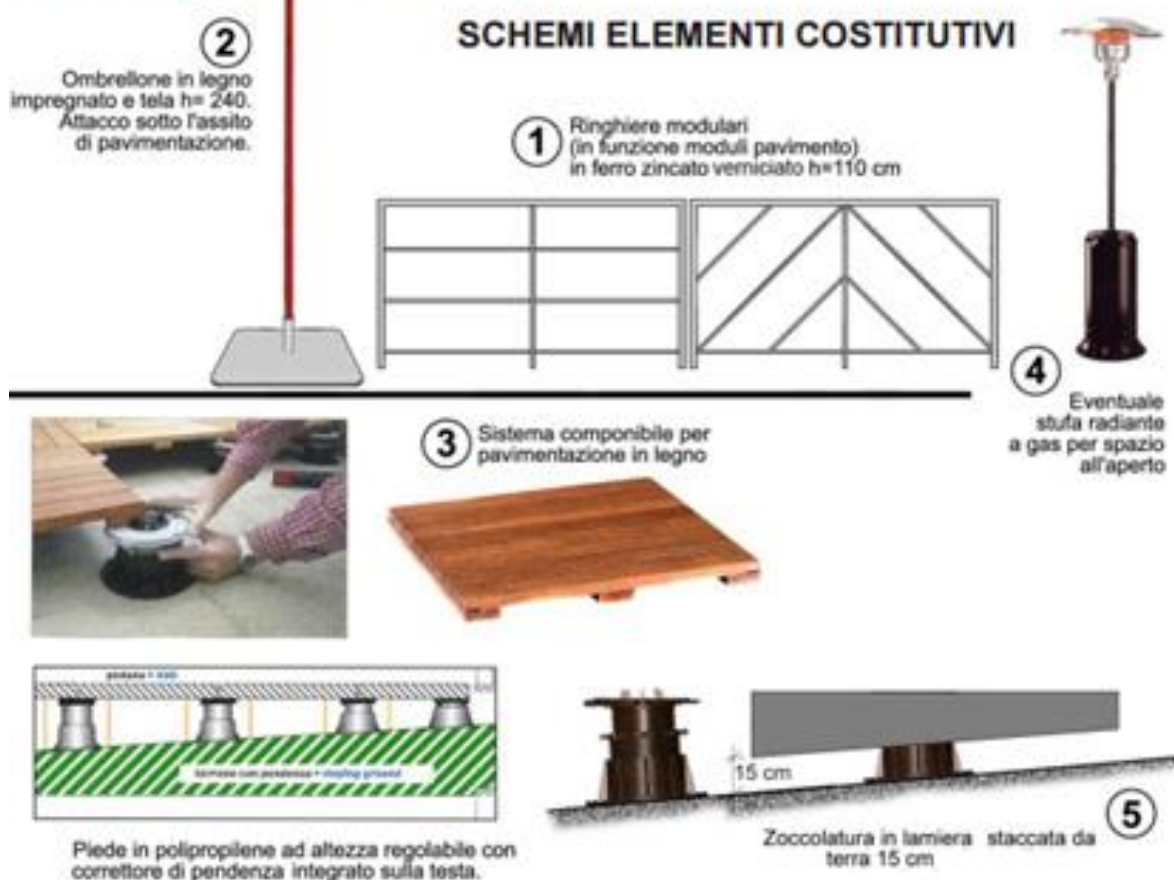
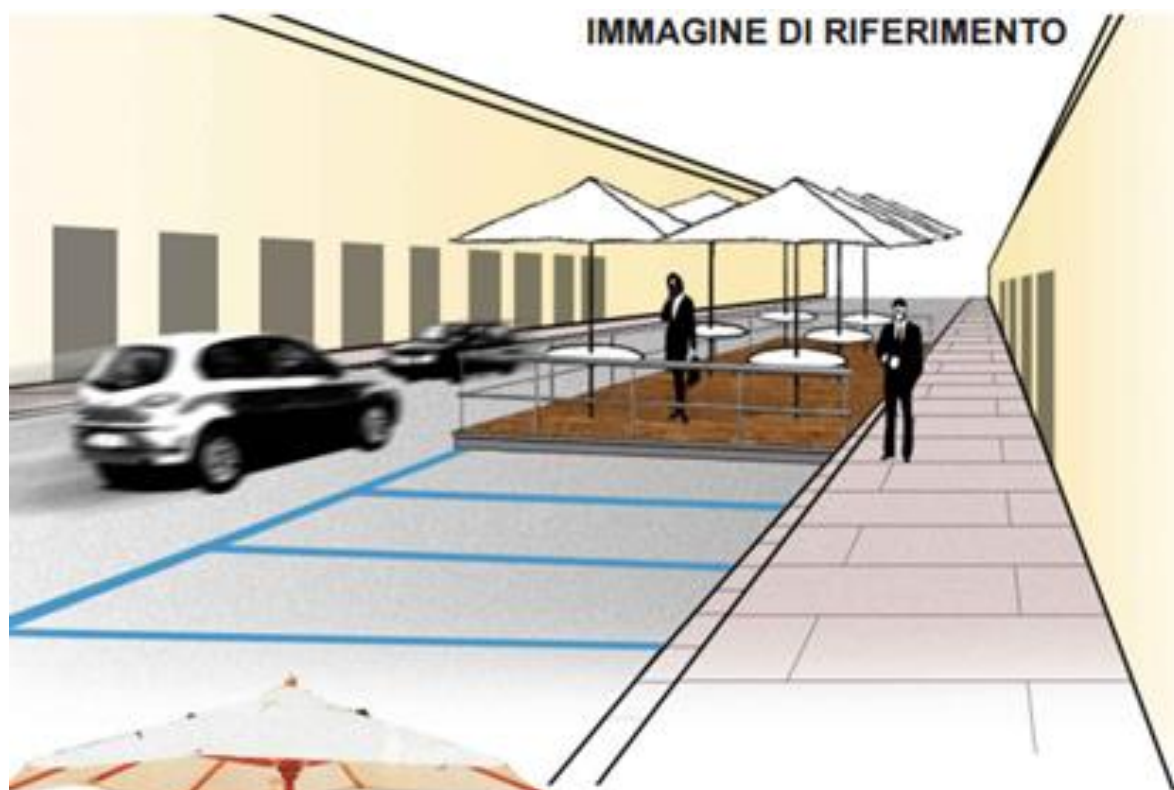
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Classificazione strade - CUP (L. 160/2019)

ALLEGATO B al Regolamento C.U.P.

ABACO ELEMENTI E MATERIALI

Soluzione tipologica a titolo esemplificativo - pedana



Soluzione tipologica a titolo esemplificativo - dehors in legno/vetro

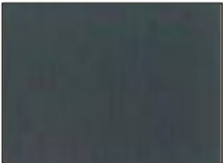


RAL - Coperture

 Bianco perla RAL: 1013 HEX: EAE6CA	 Grigio chiaro RAL: 7035 HEX: D7D7D7	 Bianco crema RAL: 9001 HEX: FDF4E3
 Tele grigio 4 RAL: 7047 HEX: D0D0D0	 Bianco grigiastro RAL: 9002 HEX: E7EBDA	 Bianco segnale RAL: 9003 HEX: F4F4F4

RAL - Materiali

Metallo

 Grigio Antracite RAL: 7016 HEX: 373F43	 Grigio Pietra RAL: 7030 HEX: 939388	 Grigio Alluminio RAL: 9007 HEX: 8F8F8F
---	--	---

Legno

 Marrone Pallido RAL: 8025 HEX: 755C49	 Marrone Beige RAL: 8024 HEX: 79553C
--	--
